



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 marzo 2008

Deliberazione n. 11/2008

OGGETTO: ART. 32, COMMA 4 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). ADOZIONE, AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 1 DELLE NA DEL PAI, DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PERTINENZE IDRICHE DEMANIALI.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DPCM 10 agosto 1989, recante "*Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*";

VISTI, INOLTRE:

- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";
- il D. lgs. novembre 2006, n. 284 "*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*";
- in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4 del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATI:

- la propria Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*" (di seguito: PSFF);



- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po*” (di seguito: PAI);
- gli articoli 32 e 44 dell’Elaborato 7 (*Norme di Attuazione*) del PAI;

PREMESSO CHE:

- l’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 – come modificato dall’art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 – prevede, al comma 6^{ter}, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- in attuazione del menzionato art. 17, comma 6^{ter} della legge 183/1989, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
- il PSFF è stato successivamente approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 183/1989, con DPCM 24 luglio 1998;
- con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha poi adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi del già menzionato art. 17, comma 6^{ter} della legge 183/1989. Tale Piano, in particolare ha esteso la delimitazione e la normazione delle Fasce fluviali alla rimanente porzione del bacino idrografico del Po, ad esclusione del Delta, assumendo in tal modo i caratteri ed i contenuti di *secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*;
- il PAI è stato approvato con DPCM 24 maggio 2001;

CONSIDERATO CHE:

- tra le finalità perseguite dal PAI in relazione alle Fasce fluviali vi è l’obiettivo di assicurare la miglior gestione del demanio fluviale;
- a tale scopo, l’art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI dispone che il rilascio di nuove concessioni di terreni demaniali ricadenti all’interno delle Fasce A (*Fascia di deflusso della piena*) e B (*Fascia di esondazione*), nonché il rinnovo delle concessioni preesistenti sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d’iniziativa pubblica e/o privata e riferiti a porzioni significative ed unitarie del demanio fluviale, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale;
- la norma suddetta stabilisce altresì che l’organo istruttore trasmetta i progetti di cui al punto precedente all’Autorità di bacino ai fini dell’espressione di un parere *vincolante* di compatibilità con le finalità del PAI;
- a seguito di un primo periodo di applicazione della disposizione precedentemente menzionata e in relazione all’importanza strategica degli obiettivi da essa perseguiti,

è emersa la necessità di procedere all'adozione di uno strumento finalizzato a fornire una più puntuale ed articolata definizione della procedura sinteticamente delineata dal comma 4 dell'art. 32 NA per l'espressione del parere di competenza dell'Autorità di bacino;

- lo strumento idoneo alle finalità evidenziate al punto precedente consiste in un Regolamento di attuazione, da approvarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 1 delle medesime Norme di Attuazione del PAI;
- sussiste, al tempo stesso, l'esigenza che il suddetto regolamento preveda la valutazione di progetti di gestione relativi a porzioni di demanio idrico privi delle caratteristiche di significatività ed unitarietà, fornendo criteri per procedere a detta valutazione, nonché lo svolgimento di attività di monitoraggio finalizzate a consentire una valutazione complessiva della coerenza tra la gestione del demanio idrico e le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione di bacino;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del suddetto Decreto, inoltre, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;

ACQUISITO

- il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 maggio 2007;

RITENUTO

di procedere all'approvazione dell'allegato "*Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali*";

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato Istituzionale


DELIBERA

ART. 1

1. È approvato, ai sensi dell'art. 44, comma 1 delle Norme di Attuazione del PAI, il *“Regolamento di attuazione dell'articolo 32, comma 4 delle NA del PAI - Procedimento amministrativo per l'espressione del parere relativo alla gestione delle pertinenze idriche demaniali”*, allegato alla presente Deliberazione, della quale è parte integrante e costitutiva.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'adozione della presente Deliberazione.



**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)



ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 18 MARZO 2008

ALLEGATO

PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32,
COMMA 4 DELLE NORME D'ATTUAZIONE DEL PAI**

***“PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESPRESSIONE DEL
PARERE RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE PERTINENZE
IDRICHE DEMANIALI”***

(art. 44, comma 1 Norme d'Attuazione del PAI)

ART. 1***(Finalità ed oggetto del Regolamento)***

1. Scopo del presente Regolamento è la disciplina della procedura per l'espressione di pareri sui progetti di gestione delle pertinenze idriche demaniali che devono necessariamente accompagnare le domande di rilascio di nuova concessione e di rinnovo di concessioni esistenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI.
2. Oltre alla procedura per l'espressione del parere di compatibilità di competenza dell'Autorità di bacino per i progetti di gestione relativi a porzioni significative ed unitarie del demanio fluviale, il presente Regolamento disciplina anche la procedura per l'espressione di pareri relativi a progetti di gestione che si riferiscono a porzioni prive dei suddetti caratteri, nonché le attività di monitoraggio necessarie per la valutazione della coerenza tra l'effettivo svolgimento della gestione del demanio fluviale rispetto alle finalità proprie del PAI.

ART. 2***(Criteri per l'individuazione delle porzioni del demanio idrico aventi carattere significativo ed unitario)***

1. Ai fini del presente Regolamento, una porzione di demanio idrico ha carattere:
 - a. "unitario" allorché le particelle di terreno che lo costituiscono siano confinanti e non sussista fisicamente soluzione di continuità tra di esse (*unitarietà fisica*) ovvero allorché, pur in presenza di soluzione di continuità fisica tra dette particelle, le stesse concorrono chiaramente ad un medesimo obiettivo dichiarato, specifico, misurabile e conforme agli obiettivi generali dell'art. 32 delle NA del PAI (*unitarietà funzionale*, come, ad esempio, nel caso di strutturazione di una parte della rete ecologica ovvero nel caso di altri interventi volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale);
 - b. "significativo" allorché una porzione di demanio unitaria in senso fisico e/o funzionale abbia una superficie pari o superiore ai 18 ha (*significatività per dimensione*) ovvero allorché, anche in presenza di superfici minori di 18 ha, una porzione di demanio unitaria sia localizzata su isole, su barre fluviali o in corrispondenza di lanche che, seppure interrate, siano ancora riconoscibili morfologicamente e da foto aerea (*significatività per posizione*). Ai fini del presente punto, per "isole" si intendono porzioni di territorio della regione fluviale separate dalle golene tramite rami dell'alveo fluviale attivi o attivabili in gran parte dell'anno nelle portate di morbida; ivi inclusi rami idraulicamente inattivi nelle portate di magra.

ART. 3***(Procedimento per l'espressione di parere sui progetti di gestione relativi a porzioni del demanio idrico)***

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI, l'Autorità di bacino del fiume Po esprime i propri pareri di compatibilità sui progetti di gestione relativi a porzioni di demanio idrico che devono possedere i caratteri della significatività e della unitarietà, sulla base delle definizioni di cui all'articolo precedente. Si applica la procedura di cui al medesimo articolo 32, comma 4.
2. Per i progetti di gestione relativi a porzioni di demanio idrico privi delle caratteristiche di significatività ed unitarietà di cui al precedente articolo 2, compete alla Regione l'espressione del parere di compatibilità di cui al comma 4 dell'art. 32, sulla base degli indirizzi tecnici contenuti nel medesimo art. 32, come specificati dal documento allegato che è parte integrante e costitutiva del presente Regolamento (Allegato 1). Ai fini dell'espressione del parere la Regione, in funzione della politica territoriale che intende adottare, può disporre ulteriori prescrizioni integrative o limiti degli attributi delle particelle demaniali. La Regione può altresì individuare e disciplinare eventuali fattispecie, ritenute di scarso rilievo rispetto alle finalità ed agli obiettivi delle Norme del PAI, cui applicare una procedura semplificata, dandone previa comunicazione all'Autorità di bacino.
3. La Regione provvede ad individuare e designare le strutture competenti ad esprimere il parere di cui al comma precedente e a darne comunicazione all'Autorità di bacino del fiume Po.

ART. 4***(Attività di monitoraggio)***

1. Ai fini dell'adempimento delle proprie attività istituzionali, compete all'Autorità di bacino del fiume Po la valutazione complessiva della coerenza tra la gestione del demanio idrico e le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla pianificazione di bacino. A tale scopo l'Autorità svolge un'attività di monitoraggio relativa alla gestione del demanio fluviale oggetto dei programmi di cui all'art. 32, comma 4 delle NA del PAI
2. Allo scopo di consentire l'adempimento dell'attività di monitoraggio di cui al comma precedente, la struttura regionale designata per la valutazione dei progetti di gestione relativi a porzioni di demanio fluviale non significative ed unitarie redige per ogni progetto una scheda sintetica secondo lo schema di cui all'Allegato 2, unitamente ad uno stralcio cartografico (su base CTR o ortofoto), su cui sia delimitata con chiarezza la superficie di demanio richiesta in concessione.
3. Entro il mese di aprile di ogni anno, la struttura regionale designata trasmette all'Autorità di bacino del fiume Po un rapporto tecnico relativo ai progetti di gestione valutati, contenente le schede e l'allegato cartografico di cui al comma precedente.
4. L'Autorità di bacino del fiume Po, sulla base dei dati da essa acquisiti direttamente nell'esercizio dell'attività di valutazione di propria competenza ai

sensi dell'art. 32 comma 4 delle NA del PAI e delle risultanze della documentazione ottenuta a norma dei commi precedenti, provvede a redigere rapporto sintetico complessivo finalizzato alla valutazione del conseguimento degli obiettivi di Piano ed all'eventuale ridefinizione degli indirizzi tecnici a scopo migliorativo. L'Autorità provvede altresì a trasmettere detto rapporto sintetico alle strutture regionali designate di cui al presente Regolamento.

ART. 5

(Norma finale)

1. Al fine di favorire la migliore valutazione dei progetti di gestione delle pertinenze idriche demaniali da parte dei competenti uffici regionali, la Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po si pone al servizio delle Regioni trasmettendo, attraverso corsi o incontri di formazione, le conoscenze tecniche e le esperienze acquisite nella materia oggetto del presente Regolamento.

W